

## ***Reazione al fuoco – obiettivi generali***



*Fonte: Corpo dei VV.FF*

---

## OBIETTIVI E CRITERI GENERALI DI SICUREZZA ANTINCENDIO

**Prevenzione incendi:** Funzione di interesse pubblico che consegue obiettivi di sicurezza della **vita** umana, tutela di **beni** e **ambiente** attraverso **norme, misure, provvedimenti**, ecc. intesi a **evitare incendi** o a **limitarne le conseguenze**.

**Regola tecnica di prevenzione incendi** (*o regola tecnica*): disposizione normativa cogente in materia di prevenzione incendi.

**Regola tecnica orizzontale (RTO):** applicabile a tutte le attività.

**Regola tecnica verticale (RTV):** applicabile a una data attività.

---

**Art. 15 D.Lgs n. 139/2006** *(Norme tecniche e procedurali di prevenzione incendi)*

Le **norme tecniche di prevenzione incendi**, adottate con **D.M. Interno** di concerto con i Ministri interessati sentito il C.C.T.S.-P.I., sono fondate su presupposti tecnico-scientifici e specificano misure per:



- **Ridurre le probabilità** dell'insorgere d'incendi attraverso dispositivi, sistemi, impianti, procedure ...;
- **Limitare le conseguenze** dell'incendio attraverso caratteristiche costruttive, vie d'esodo, impianti, compartimentazioni ...

**Co. 3: Fino all'adozione delle** citate **norme**, alle attività soggette alla prevenzione incendi **si applicano i criteri tecnici** che si desumono da finalità e principi di base della materia.

---

## OBIETTIVI PRIMARI

Allo scopo di raggiungere i **primari obiettivi** di sicurezza per la salvaguardia delle persone e tutela dei beni, le attività sono realizzate e gestite in modo da:



- a) **minimizzare** le cause di **incendio**;
- b) garantire la **stabilità delle strutture** portanti ...;
- c) **limitare** produzione e propagazione **incendio all'interno**;
- d) **limitare** la propagazione **incendio ad edifici** o locali **contigui**;
- e) garantire **sicurezza** per gli **occupanti**;
- f) garantire per le **squadre di soccorso** di operare in **sicurezza**.

---

## PROCEDURE DI PREVENZIONE INCENDI

Le funzioni e i compiti dei Vigili del fuoco in merito alle **procedure** di prevenzione incendi sono **stabilite** dall'**art. 16 del [D.Lgs n. 139/2006](#)** (mod. dal *D.Lgs n. 97/2017*).

Le procedure **riguardano** le c.d. «**attività soggette**», quelle ritenute più pericolose e attualmente **individuate con il [D.P.R. n. 151/2011](#)**.

I **responsabili delle attività** soggette sono tenuti ad **avviare** tali **procedure** (per attività nuove o in caso di modifica) presso i comandi competenti per territorio.



---

## IL REGOLAMENTO DI PREVENZIONE INCENDI

Il [D.P.R. 1/8/2011, n. 151](#) ha previsto nell'**allegato 1** un [elenco](#) di **80 attività** (c.d. «**attività soggette**»), considerate a maggior rischio in caso d'incendio, sottoposte a controllo dei Vigili del Fuoco.

Il **regolamento** aggiorna l'elenco delle «attività soggette» introducendo il «**principio di proporzionalità**», individuando tre categorie (A/B/C) in ragione di rischio, dimensione, complessità.

Per ogni categoria sono previsti **procedure differenziate, più semplici** delle precedenti, in particolare per le attività di cat. A/B.



---

## NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI

Nell'ambito delle norme di prevenzione incendi, le «**regole tecniche**» sono disposizioni regolamentari cogenti, di norma allegata a decreti del ministero dell'interno, verso cui è obbligatorio conformarsi quando entrano in vigore con la pubblicazione in G.U.

Una regola tecnica «**verticale**» è una disposizione di prevenzione incendi applicabile ad una attività ben individuata, come ad esempio uffici, scuole, alberghi, ospedali, centrali termiche, ecc., mentre una regola tecnica «**orizzontale**» è applicabile a tutte le attività, come ad esempio le misure sulla resistenza al fuoco, la reazione al fuoco, gli impianti di protezione attiva, ecc.



---

## Le disposizioni di prevenzione incendi

Atti di rilevanza giuridica in materia di prevenzione incendi:

**Leggi:** atti normativi approvati dai due rami del Parlamento secondo la procedura stabilita dalla Costituzione.

**Decreti legislativi:** atti normativi aventi efficacia di legge, adottati dal potere esecutivo (Governo) per delega espressa e formale del potere legislativo (Parlamento).

**Decreti del Presidente della Repubblica:** atti del potere esecutivo che hanno funzione esplicativa e complementare della legge della quale costituiscono regolamento.



---

**Decreti ministeriali:** atti che possono regolare il funzionamento interno anche i rapporti con terzi. Nel campo della prevenzione incendi, con decreti del ministero dell'interno vengono approvate le regole tecniche, di norma contenute come allegati agli stessi.

**Circolari ministeriali:** atti interni della PA, destinati unicamente a indirizzare e regolare in modo uniforme l'attività degli uffici dipendenti, nei confronti dei quali esercitano una funzione direttiva, e **non hanno efficacia vincolante né giuridica nei confronti di soggetti estranei all'amministrazione.**

**Note ministeriali** di risposta a singoli quesiti di prevenzione incendi, le quali sono di norma riferiti a casi specifici e, pur se non hanno alcuna efficacia vincolante o giuridica, possono costituire un utile riferimento nell'esame di casi analoghi.

---

---

## EVOLUZIONE DELLE NORME DI SICUREZZA ANTINCENDIO

### – *In passato ...*

**D.M. 31 luglio 1934** (*Norme di sicurezza sugli oli minerali*)

**R.D. 6 maggio 1940, n. 635** (*Reg.to per l'esecuzione del TULPS*)

### – *Successivamente ...*

**Circolari Ministero Interno** (*Circ. n. 16/51 su locali di pubblico spettacolo; Circ. n. 75/67 su grandi magazzini; Circ. n. 68/69 e n. 73/71 su impianti termici a gas e gasolio; Circ. n. 31/78 su gruppi elettrogeni; Circ. n. 91/61 su resistenza al fuoco; ecc ...*)

**D.P.R. e Decreti del Ministro dell'Interno**

---

---

– *In tempi più recenti ...*

Lo schema di regola tecnica di prevenzione incendi si è perfezionato, e attualmente è approvata come allegato di decreto del Ministro dell'Interno.



**Norme «orizzontali»** (di carattere generale)

Regolamenti di prevenzione incendi, Termini e definizioni, Resistenza al fuoco, Reazione al fuoco, Impianti di prot. attiva, ecc.

**Norme «verticali»** (specifiche per attività)

Locali di spettacolo, Impianti sportivi, Alberghi, Ospedali, Uffici, Autorimesse, Edifici di civile abitazione, Gruppi elettrogeni, Impianti termici, Depositi di GPL, Distribuzione carburanti, ecc.

---

---

## NORME «ORIZZONTALI»

- *termini, definizioni:* [DM 30/11/1983](#);
- *criteri generali di sicurezza:* [DM 10/3/1998](#);
- *dispositivi per apertura porte:* [DM 3/11/2004](#);
- *classi di reazione al fuoco:* [DM 10/3/2005](#);
- *requisiti di reazione al fuoco:* [DM 15/3/2005](#);
- *classificazione di resistenza al fuoco:* [DM 16/2/2007](#);
- *prestazioni di resistenza al fuoco:* [DM 9/3/2007](#);
- *approccio ingegneristico:* [DM 9/5/2007](#);
- *regolamento di prevenzione incendi:* [DPR 1/8/2011, n. 151](#);
- *impianti di protezione attiva:* [DM 20/12/2012](#).



---

## NORME «VERTICALI» [1/4]

- oli minerali: [DM 31/7/1934](#);
- esplosivi: [R.D. 6/5/1940, n. 635](#);
- depositi bombole GPL: [Circ. n. 74 del 20/9/1956](#);
- ossigeno liquido: [Circolare n. 99 del 15/10/1964](#);
- distributori stradali carburanti liquidi: [Circ. n. 10 del 10/2/1969](#);
- autorimesse: [DM 1/2/1986](#) (in vigore fino al 18/11/2020);
- edifici di civile abitazione: [DM 16/5/1987 n. 246](#);
- scuole: [DM 26/8/1992](#);
- edifici storici: [DM n. 569 del 20/5/1992](#); [DPR 30/6/1995 n. 418](#);



---

## NORME «VERTICALI» [2/4]

- alberghi: [DM 9/4/1994](#);
- grandi depositi GPL: [DM 13/10/1994](#);
- soluzioni idroalcoliche: [DM 18/5/1995](#);
- impianti sportivi: [DM 18/3/1996](#);
- impianti termici gas: [DM 8/11/2019](#);
- locali di pubblico spettacolo: [DM 19/8/1996](#);
- distributori stradali metano: [DM 28/6/2002](#);
- ospedali: [DM 18/9/2002](#);
- contenitori distributori rimovibili: [DM 22/11/2017](#);



---

## NORME «VERTICALI» [3/4]

- distributori stradali GPL: [DPR 24/10/2003 n. 340](#);
- depositi GPL: [DM 14/5/2004](#);
- impianti termici combustibili liquidi: [DM 28/4/2005](#);
- impianti di sollevamento: [DM 15/9/2005](#);
- gallerie ferroviarie: [DM 28/10/2005](#);
- uffici: [DM 22/2/2006](#);
- attività commerciali: [DM 27/7/2010](#);
- gruppi elettrogeni: [DM 13/7/2011](#);





---

## NORME «VERTICALI» [4/4]

- campeggi: [DM 28/2/2014](#);
- demolizioni di veicoli: [DM 1/7/2014](#);
- macchine elettriche: [DM 15/7/2014](#);
- asili nido: [DM 16/7/2014](#);
- aerostazioni: [DM 17/7/2014](#);
- interporti: [DM 18/7/2014](#).
- metropolitane: [DM 21/10/2015](#).
- depositi di gas naturale e biogas: [DM 3/2/2016](#).

